

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Fra la Unitelefilm s. r. l. - Roma, Via Sprovieri, 14 - e la Black Star Productions - 8804 Fenkell, Det. Mi, 48238 - si conviene quanto appresso:

1) La UTF e la BSP si scambiano senza pagamento di diritti i film di loro produzione per diffonderli nel circuito politico-culturale a passe ridotte loro proprie in Italia e negli USA.

I film vengono richiesti dalle parti sulla base dello scambio permanente di informazioni (lettere di segnalazione, bollettini, ecc.) sulla rispettiva produzione e sono accettati dopo visione. Le spese di spedizione per l'invio dei film in visione vengono affrontate dal richiedente.

Anche le spese di edizione e di sottotitolatura dei film scambiati ed i relativi materiali di lavorazione (colonna internazionale, lavander, ecc.) sono a carico del richiedente.

2) La UTF e la BSP si concedono reciprocamente diritti di rappresentanza per la vendita di film e di altri materiali cinematografici di attualità di loro produzione alle reti televisive. La UTF avrà il diritto di rappresentare la BSP in tutti i paesi europei esclusi Norvegia, Svezia, Finlandia; la BSP avrà il diritto di rappresentare la UTF negli USA, Canada e paesi dell'America centrale.

I contratti relativi alle vendite effettuate alle reti televisive saranno firmati per i paesi di cui sopra dalla BSP per la UTF e dalla UTF per la BSP. Le due parti si impegnano di inviare all'atto della firma di ogni contratto fotocopia del contratto stesso. I pagamenti per i contratti effettuati dovranno essere definiti con le reti televisive acquirenti nel senso che il 75% dell'importo sarà rimesso alla società produttrice del film venduto e il 25% alla società rappresentante. Le rimesse da parte degli enti televisivi all'indirizzo della società produttrice e della società rappresentante, dovranno avvenire a titolo di "prestazioni professionali".

Le spese per l'invio dei film per tentata vendita in Italia e negli USA sono a carico della società produttrice.

3) Qualora i film di produzione delle due parti vengano avviati alla distribuzione in circuiti commerciali e culturali-commerciali (università, circoli di cultura cinematografica, ecc. nei quali ~~per mezzo delle organizzazioni~~ si paga il biglietto) si procederà secondo i seguenti principi:

a) se la distribuzione sarà effettuata direttamente dalle parti la divisione degli utili che ne deriveranno sarà effettuata al 60% per la società produttrice e al 40% per la società distributrice;

b) se la distribuzione non verrà curata dalle parti ma ceduta ad altre società dovrà essere comunque assicurata alla società produttrice il 50% dei preventi di distribuzione e un minimo garantito da definire contrattualmente.

I controlli sui passaggi dei film nei circuiti commerciali e culturali-commerciali verranno documentati dalle parti sulla base delle fotocopie dei bollettini relativi agli